



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Pavia



Corso di Aggiornamento

CSP - CSE ed RSPP Sp2



**Obblighi Formativi nei Cantieri Edili
e loro verifica**

10 Maggio 2021

Relatore: CHIESA Geom. Daniele



Le novità del D.Lgs. 81/08

- Concetti di informazione, Formazione e Addestramento - D.Lgs. 81/08 e ASR/2011 e 2012
- Il percorso formativo per RSPP e CSP/CSE alla luce degli ASR/2016
- Verifiche e controlli

CONTESTO FORMATIVO

Promozione della cultura della prevenzione



Il D. Lgs. n. 81/2008 individua nella **formazione** lo strumento principale attraverso cui intervenire per promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione all'interno dell'organizzazione del lavoro.

Gli interventi di informazione, di formazione e di addestramento rivolti a lavoratori e lavoratrici devono assumere un carattere **ricorrente** e diventare parte **integrante** dell'organizzazione del lavoro.

Informazione, formazione e addestramento

Nel D. Lgs. n. 81/2008 informazione, formazione e addestramento rappresentano tre misure di tutela, consequenziali e nella stessa misura necessarie, di un unico progetto finalizzato a garantire una **partecipazione equilibrata e responsabile** da parte di tutti i soggetti che, a diverso titolo, lavorano in un'organizzazione aziendale.



Soggetti coinvolti

Il D. Lgs. n. 81/08 dispone che l'informazione e la formazione debbano riguardare tutti i **soggetti del sistema di sicurezza aziendale**, in particolare:

- Datore di lavoro che svolge i compiti del S.P.P.;
- Dirigente;
- Preposto;
- Lavoratore;
- Responsabile e Addetto del S.P.P.;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Incaricato alla prevenzione incendi ed al primo soccorso.



Soggetti coinvolti

Il D. Lgs. n. 81/08 dispone che l'informazione e la formazione debbano riguardare non solo i soggetti aziendali ma **ANCHE soggetti esterni al sistema** ma **coinvolti** nella sicurezza

- RSPP
- Medico Competente
- Coordinatori della Sicurezza
- Progettisti

E in parte anche

- Lavoratori Autonomi



L'informazione ai lavoratori (1)

Il Datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui **rischi** per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle **procedure** che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui **nominativi** del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso ed antincendio.



L'informazione ai lavoratori (2)



Il Datore di lavoro provvede, altresì, affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui **rischi specifici** cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui **pericoli** connessi all'**uso delle sostanze e dei preparati** pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza;
- Sui pericoli, i rischi e le misure atte alla loro riduzione nel caso di utilizzo/presenza di attrezzature di lavoro (art. 71 c. 7 e 73)
- sulle **misure** e le attività di **protezione e prevenzione** adottate.


Adeguatezza dell'informazione

L'informazione deve essere adeguata, cioè:

- **specifica**
- **pertinente**
- **sistematica**
- **sufficiente** a rimuovere le situazioni di rischio.



I contenuti dell'informazione



I contenuti dell'informazione devono essere:

- **dettagliati** nella descrizione dei rischi, sia generali che specifici;
- **pertinenti** alle misure di prevenzione e protezione adottate;
- **descrittivi** dei comportamenti da assumere;
- **chiari** nelle procedure da mettere in atto nei casi di emergenza.

Aggiornare l'informazione

L'informazione, inoltre, deve essere **ripetuta** e **costantemente aggiornata**, in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi dell'azienda, a seguito dell'evoluzione delle situazioni di rischio o dell'insorgere di ulteriori rischi, rispetto a quelli già valutati, con la conseguente adozione di nuove misure di prevenzione.




OBIETTIVI DELLA INFORMAZIONE

SAPERERE



= L'INFORMAZIONE TRASFORMA LA
CONOSCENZA E LA CONSAPEVOLEZZA



La formazione

Definizione

La formazione è il **processo educativo** attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale **conoscenze e procedure utili** alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Una altra definizione

È un processo di apprendimento pianificato, non casuale, che permette alle persone di diventare più efficaci nello svolgere il proprio lavoro.

Peter Bramley, Evaluating Training

La finalità della formazione

L'esito delle attività di formazione deve essere l'**educazione consapevole** degli attori della sicurezza.

I destinatari, attraverso conoscenze e procedure, acquisiscono **competenze cognitive** e **comportamentali** in termini di sicurezza.

Un impegno complesso, che consiste in un vero e proprio **trasferimento della cultura prevenzionistica**, da realizzarsi attraverso un «processo» costituito da una pluralità di momenti.



Si può affermare che la Formazione

È quel processo dinamico e dialettico realizzato attraverso un determinato metodo, predefinito in fase di progettazione, che interviene sulle quattro aree dell'apprendimento:

- **Sapere**
- **Saper Fare**
- **Saper essere**
- **Essere consapevole**

*Giuseppe Rolli, Università degli studi Roma Tre
Assistente di Cattedra*



Formazione



Addestramento

L'addestramento è definito come “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro».



L'addestramento permette un apprendimento più rapido e resistente, in quanto basato sul concetto di modeling (la forma di apprendimento basata sull'osservazione del comportamento altrui mediante neuroni specchio). Inoltre le modalità di apprendimento negli adulti (andragogia) privilegiano forme di apprendimento pratico che interessano di più l'adulto (“fare” piuttosto che “ascoltare”).

Ne consegue che

L'addestramento ai fini strettamente prevenzionali e prevenzionistici è da ritenersi un'attività più completa della formazione.



I contenuti dell'addestramento

L'Addestramento si realizza «ove previsto» (in questi termini l'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008) e quindi, innanzitutto, nei casi espressamente stabiliti dal Legislatore nei Titoli successivi al Titolo I del d.lgs. n. 81/2008, i principali dei quali sono i seguenti:

- utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale (Titolo III, Capo II, del d.lgs. n. 81/2008);
- esecuzione di operazioni connesse allo svolgimento di lavori in quota (Titolo IV, Capo II, del d.lgs. n. 81/2008);
- manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI del d.lgs. n. 81/2008);
- utilizzo di agenti chimici (Titolo IX, Capo I, del d.lgs. n. 81/2008)
- Utilizzo di specifiche attrezzature (Titolo III, Capo I, del d.lgs. n. 81/2008);
- Attività lavorative particolari e definite rischiose per l'incolumità del lavoratore (DPR 177/2011

La circostanza che nel "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro contempli fattispecie in cui è stato espressamente esplicitato l'obbligo di addestramento non deve, però, portare a pensare che tale esplicitazione abbia valore tassativo.

Infatti

l'addestramento è misura di prevenzione obbligatoria anche nelle ipotesi che esulano da un esplicito riferimento legislativo, qualora venga ritenuto opportuno, in base alle risultanze della valutazione dei rischi a completamento dell'attività formativa ed informativa

L'addestramento, così come la formazione, è regolamentato dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e deve essere erogato:

- All'atto della costituzione del rapporto di lavoro o dell'utilizzazione qualora sia soggetto assunto con contratto di somministrazione
- Al momento del trasferimento o del cambio di mansione
- Laddove vengano introdotte nuove attrezzature o nuove tecnologie, sostanze o preparati pericolosi.
- In ogni caso va sempre garantita prima dell'esposizione del lavoratore al Rischio



■ È bene precisare, come ripetutamente rimarcato dalla giurisprudenza, che non è sufficiente il mero affiancamento ad un lavoratore più esperto

■ e che non esonera il datore di lavoro il fatto che siano state effettuate le attività di formazione


■ Infatti, come talvolta le aziende faticano a comprendere, **l'addestramento non può mai ritenersi "assorbito" dalla formazione se il lavoratore svolge lavori operativi che richiedono l'effettuazione di attività di tipo addestrativo e non solo informativo e formativo**

Una Considerazione

E' ormai universalmente noto che il problema degli incidenti e infortuni sul lavoro è un problema riconducibile ad una natura prevalentemente comportamentale.



Molti studi concordano nell'individuare la causa radice degli infortuni nel **COMPORTAMENTO** umano secondo percentuali che oscillano (a seconda degli studi) tra il **50% e il 94%**



MA LA FORMAZIONE, da sola, NON DETERMINA IL
COMPORTAMENTO UMANO

IN PIEDI SU SEDIA SOPRA PONTEGGIO DI FACCIATA



Il Comportamento si adegua alle conseguenze ricevute, ovvero agli stimoli ambientali del contesto in cui opera attivando comportamenti a rischio di cui si è perfettamente coscienti.

La formazione da sola non influisce direttamente sul comportamento .
Il comportamento è sotto il controllo delle «conseguenze ricevute»

Una parte importante degli incidenti e infortuni gravi e/o mortali che accadono all'interno dei Cantieri Edili sono prevalentemente legati a:

- Situazioni di elevato pericolo ove è necessario utilizzo di DPI di 3^a cat. (lavori in quota, spazi confinati, ecc.
- Lavori che prevedono l'uso di macchine/impianti/attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (escavatori, gru, ecc.

Di fondamentale importanza per affrontare in modo preventivo tali situazioni risulta essere l'addestramento

Ai soli fini prevenzionistici risulta estremamente basso il programma della formazione

Durata, contenuti minimi e modalità

La formazione prevista dal D. Lgs. 81/2008, in virtù dell'art. 117 della Costituzione, viene inserita all'interno della «**legislazione concorrente**».

In questo ambito la durata, i contenuti minimi e le modalità dello svolgimento dei corsi sono stati demandati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano mediante l'approvazione di specifici Accordi.




Formazione del Lavoratore

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si è stabilito che la formazione del Lavoratore sia basata su due moduli:

- Un modulo di «**formazione generale**» uguale per tutti i settori di attività e comune a tutti i lavoratori;
- Un modulo di «**formazione specifica**» la cui durata varia a seconda del settore di attività.

La formazione di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.



Percorso formativo del Lavoratore

FORMAZIONE DEI LAVORATORI



Formazione del Preposto e del Dirigente

I preposti ed i dirigenti ricevono, a cura del datore di lavoro, una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I **contenuti** della formazione dei preposti e dei dirigenti comprendono:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.



Percorso formativo del Preposto

FORMAZIONE DEI PREPOSTI


I preposti sono tenuti a svolgere la medesima formazione dei lavoratori e, successivamente dovranno svolgere una **formazione particolare aggiuntiva**



Percorso formativo del Dirigente

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

I dirigenti **non** sono tenuti a svolgere la formazione prevista per i lavoratori ed i preposti



Aggiornamento del Lavoratore, Preposto e Dirigente



Con riferimento ai lavoratori, ai preposti ed ai dirigenti è previsto un **aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.**

L'aggiornamento può essere:

- svolto in **modalità e-learning**
- ottemperato per mezzo della **partecipazione a convegni o seminari** nella misura non superiore al **50%** delle ore previste

Formazione del Datore di lavoro-S.P.P.

La formazione del Datore di Lavoro, che intende svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, è prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.


Il datore di lavoro deve frequentare corsi di formazione, di **durata minima di 16 ore e massima di 48 ore**, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni.




Articolazione del percorso formativo

DATORE DI LAVORO

Svolgimento diretto dei compiti di R.S.P.P.



Aggiornamento del Datore di lavoro-S.P.P.



L'aggiornamento ha **periodicità quinquennale** e può essere svolto anche in **modalità e-learning** oppure per mezzo della **partecipazione a convegni** o seminari (**50%** delle ore previste).

La durata è modulata in relazione ai tre livelli di rischio:

- Rischio basso: **6 ore** di aggiornamento
- Rischio medio: **10 ore** di aggiornamento
- Rischio alto: **14 ore** di aggiornamento

L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento.

Formazione del Responsabile e Addetto al S.P.P.

I corsi per A.S.P.P. e R.S.P.P. devono essere conformi a quanto previsto dall'**Accordo** sancito il **7 luglio 2016** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.


Essi sono così strutturati:

- moduli **A** e **B**, comuni a A.S.P.P. e R.S.P.P.;
- modulo **C**, esclusivamente riservato al R.S.P.P.



Percorso formativo del R.S.P.P. e A.S.P.P.

RESPONSABILE E ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Formazione del Rappresentante dei Lavoratori


Le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono stabiliti in sede di **contrattazione collettiva nazionale**, nel rispetto di contenuti minimi di cui all'art. 37, co.11 del D.Lgs. 81/08.

La durata minima dei corsi è di **32 ore** iniziali, di cui **12** sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.



Percorso formativo del R.L.S.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA



Formazione degli Addetti alle emergenze

Addetti al primo soccorso

La formazione è prevista dall'art. 45 del D. Lgs. n. 81/2008 e la sua articolazione è demandata al D.M. n. 388 del 2003, che prevede la suddivisione delle aziende in appositi gruppi in base all'appartenenza al **gruppo tariffario dell'INAIL**.


Addetti alla prevenzione incendi

La formazione è prevista dall'art. 46 del D. Lgs. n. 81/2008 e la sua articolazione è demandata al D.M. 10 marzo 1998, che prevede la suddivisione delle aziende in base al **rischio di incendio**.




Formazione degli addetti al primo soccorso

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO



Formazione degli addetti alla prevenzione incendi

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI



Formazione dei Coordinatori

La formazione dei Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, prevista dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008, viene definita dall'Allegato XIV dello stesso decreto.




La formazione, per complessive **120 ore**, è suddivisa in 4 moduli:

- giuridico-normativo di **28 ore**
- tecnico di **52 ore**
- metodologico-organizzativo di **16 ore**
- pratico di **24 ore**

Percorso formativo del Coordinatore

COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI



Formazione degli addetti ai lavori in quota

La formazione dei lavoratori addetti ai lavori in quota è definita dall'allegato XXI del D. Lgs. 81/2008.


L'articolazione della formazione presenta differenti tipologie di corsi corrispondenti a specifici incarichi:

- Addetti al montaggio-smontaggio-trasformazione dei **ponteggi**;
- Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante **funi**;
- Preposti con **funzione di sorveglianza** degli addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.




Percorso formativo degli addetti ai lavori in quota

ADDETTI AL MONTAGGIO-SMONTAGGIO-TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI



Percorso formativo degli addetti ai lavori in quota

ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI



Percorso formativo degli addetti ai lavori in quota

PREPOSTO ALLA SORVEGLIANZA DEI LAVORATORI
Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi




TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO
STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO

Accordo del 22/02/2012
Pubblicare in GU 12/03/2012
In vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in GU

Accordo Stato Regioni sulla formazione richiesta per l'abilitazione degli operatori all'uso delle attrezzature di cui all'art 73 comma 5 D.lgs 81/08.



FASE	Formazione Teorica già effettuata e documentata (1)	Formazione Pratica già effettuata e documentata (1)	Verifica finale apprendimento	Formazione da fare ex novo	Aggiornamento Almeno 4 ore, di cui almeno 3 di pratica
Già assunti caso a)	Già effettuata e durata \geq accordo per la specifica attrezzatura	Già effettuata e durata \geq accordo per la specifica attrezzatura	Effettuata e documentata	Esonero	Entro 5 anni dalla data di superamento verifica finale apprendimento
Già assunti caso b)	Già effettuata e <u>durata minore</u> accordo per la specifica attrezzatura	Già effettuata e <u>durata minore</u> accordo per la specifica attrezzatura	Effettuata e documentata	Modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore accordo	Entro 5 anni dalla data di conclusione aggiornamento

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO
STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO


Accordo del 22/02/2012
Pubblicare in GU 12/03/2012
In vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in GU

Già assunti caso c)	Già effettuata e durata qualsiasi per la specifica attrezzatura	Già effettuata e durata qualsiasi per la specifica attrezzatura	Non effettuata	Modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore accordo <u>Con verifica finale apprendimento</u>	Entro 5 anni dalla data di attestazione superamento verifica finale
Neoassunti o già assunti	Nessuna o fatta e non documentata	Nessuna o fatta e non documentata	Nessuna o fatta e non documentata	Conforme all'accordo. Da fare entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.	Entro 5 anni dalla data di rilascio attestato di abilitazione
Aggiunta di altra attrezzatura simile a quella di cui si ha già l'abilitazione	Già effettuata e durata >= accordo per la specifica attrezzatura	Già effettuata e durata >= accordo per la specifica attrezzatura	Effettuata e documentata	Da fare <u>solo la parte pratica</u> prevista per l'attrezzatura. La parte teorica costituisce credito formativo permanente	Entro 5 anni dalla data di rilascio attestato di abilitazione
<u>Lavoratori del settore agricolo</u>	Esperienza documentata >2 anni				Entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo

Schema Accordo Stato Regioni sulla formazione
ATTREZZATURE DI LAVORO

Individuazione attrezzature di lavoro	Modulo teorico	Modulo pratico	
		Tipologia	ore
PIATTAFORMA ELEVABILE 	Giuridico-normativo 1 ora	PLE che operano su stabilizzatori	4
		PLE possono operare senza stabilizzatori	4
	Teorico 3 ora	PLE che operano sia con che senza stabilizzatori	6
GRU SU AUTOCARRO 	Giuridico-normativo 1 ora	Modulo Pratico	8
Teorico 3 ora			
GRU A TORRE 	Giuridico-normativo 1 ora	Gru rotazione in basso	4
	Teorico 7 ora	Gru rotazione in alto	4
		Gru rotazione sia in basso che in alto	6

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO



Giuridico-normativo 1 ora

Teorico 7 ora

Carrelli industriali semoventi

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Carrelli/sollevatori semoventi telescopici rotativi

Utilizzo di tutti i Carrelli descritti sopra


4

4

4

8

GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO ED EVENTUALE FALCONE FISSO




Giuridico-normativo 1 ora

Teorico 6 ora

Modulo Pratico

7

GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO CON FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIBILE



Giuridico-normativo 1 ora

Teorico 6 ora


Teorico aggiuntivo 4 ore

Modulo Pratico

7

Modulo aggiuntivo

4

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

Giuridico-normativo 1 ora

Trattori su ruote

5

Teorico 2 ora

Trattori a cingoli

5

ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALATIBILI A CINGOLI

Giuridico-normativo 1 ora

Escavatori idraulici

6

Escavatori a fune

6

Caricatori frontali

6

Terne

6


Autoribaltabili a cingoli

6

Teorico 3 ora

Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne

12


POMPE DI CALCESTRUZZO

Giuridico-normativo 1 ora

Modulo pratico

7

Teorico 6 ora





60





Prefazione

Numerosi e non adeguatamente esplorati sono gli aspetti critici che scaturiscono dall'obbligo dell'aggiornamento dei coordinatori introdotto dal decreto legislativo n. 81/2008; al ricorrere delle condizioni indicate nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, infatti, il committente (o il responsabile dei lavori) è obbligato a designare il/i coordinatore/i, il quale deve essere in possesso dei requisiti indicati dall'art. 98 e riassunti nella tabella seguente.



TITOLO DI STUDIO	QUALIFICA PROFESSIONALE / CLASSE DI LAUREA	ESPERIENZA DOCUMENTATA	CORSO DI FORMAZIONE	OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
Diploma	<ul style="list-style-type: none"> ▪ geometra ▪ perito industriale ▪ perito agrario ▪ perito agrotecnico 	3 anni	120 ore	SI
Laurea triennale	Classi D.M. 16/03/2007: <ul style="list-style-type: none"> ▪ L7, ingegneria civile e ambientale ▪ L8, ingegneria dell'informazione ▪ L9, ingegneria industriale ▪ L17, scienze dell'architettura ▪ L23, scienze e tecniche dell'edilizia Classi D.M. 04/08/2000: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4, scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile ▪ 8, ingegneria civile e ambientale ▪ 9, ingegneria dell'informazione ▪ 10, ingegneria industriale 	2 anni	120 ore	SI

Laurea specialistica	<p>Classi D.M. 28/11/2000 e D.M. 05/05/2004:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4/S, architettura e ingegneria edile ▪ 25/S, ingegneria aerospaziale e astronautica ▪ 26/S, ingegneria biomedica ▪ 27/S, ingegneria chimica ▪ 28/S, ingegneria civile ▪ 29/S, ingegneria dell'automazione ▪ 30/S, ingegneria delle telecomunicazioni ▪ 31/S, ingegneria elettrica ▪ 32/S, ingegneria elettronica ▪ 33/S, ingegneria energetica e nucleare ▪ 34/S, ingegneria gestionale ▪ 35/S, ingegneria informatica ▪ 36/S, ingegneria meccanica ▪ 37/S, ingegneria navale ▪ 38/S, ingegneria per l'ambiente e il territorio ▪ 77/S, scienze e tecnologie agrarie ▪ 74/S, scienze delle risorse rurali e forestali ▪ 86/S, scienze geologiche 	1 anno	120 ore	SI
----------------------	--	--------	---------	----

Alla luce del quadro complessivo vigente riportato nel capitolo n. 2 del presente vademecum, i professionisti in possesso delle qualifiche di coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, che intendono mantenere attive le suddette qualifiche, sono tenuti a frequentare corsi, convegni o seminari per l'aggiornamento per un ammontare minimo di 40 ore ogni 5 anni.



1

Chi può organizzare i corsi di aggiornamento dei coordinatori?

INDICAZIONI NORMATIVE

1. Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le strutture tecniche di diretta emanazione operanti nella prevenzione (ASL, etc.) e nella formazione professionale;
2. Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita il 20/03/2008 (G.U. del 23 gennaio 2009);
3. Università e Scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
4. INAIL e Istituto Italiano di Medicina Sociale;
5. Corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpi provinciali dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano;
6. Amministrazione della Difesa;
7. Amministrazioni statali e pubbliche, per il solo personale sia a livello centrale che e periferico di:
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dello sviluppo economico;
 - Ministero dell'interno (attraverso Dipartimento affari interni e territoriali, Dipartimento di P.S.);
 - Formez;
 - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
8. Associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mediante strutture di diretta emanazione;
9. Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e altri organismi paritetici, limitatamente allo specifico settore di riferimento, mediante le strutture di diretta emanazione;
10. Fondi interprofessionali di settore configurabili per statuto come erogatori diretti di formazione;
11. Ordini e Collegi professionali;
12. Istituzioni scolastiche, nei confronti del solo personale scolastico e dei propri studenti;
13. Fondi interprofessionali di settore, se configurati per statuto come erogatori diretti di formazione.

2 Chi può organizzare i convegni o i seminari validi per l'aggiornamento dei coordinatori?

INDICAZIONI NORMATIVE

Non sono previsti specifici requisiti per i soggetti che organizzano convegni e seminari validi per l'aggiornamento dei coordinatori.

Le sole condizioni per la validità di convegni e seminari sono:

- che l'organizzazione istituisca e conservi il registro con i nominativi e le firme di presenza dei partecipanti;
- che siano indicate la durata dell'evento e/o la quantità di ore di aggiornamento che sarà riportata nella locandina dell'evento (o in ogni altra modalità informativa utilizzata per la sua divulgazione).

RACCOMANDAZIONI

Verificare che nel convegno o nel seminario sia tenuto un registro con i dati e la firma dei partecipanti. Accertarsi che l'organizzazione abbia previsto la verifica dell'effettiva presenza per tutta la durata prevista dell'evento o per la quantità di ore di aggiornamento preannunciate.

3

Quali requisiti devono avere i docenti ed i formatori di corsi, convegni e seminari?

INDICAZIONI NORMATIVE

Ogni formatore che tenga docenze in materia di sicurezza e salute nel lavoro nei corsi di aggiornamento dei coordinatori, siano essi realizzati in aula che in modalità e-learning, deve essere in possesso dei requisiti indicati dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 recante i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro.

In assenza di indicazioni dalla Commissione Interpelli si ritiene che, qualora le docenze nei suddetti corsi non vertano sulla sicurezza o sulla salute nel lavoro, ma ad esempio riguardino la legislazione sui lavori pubblici, la comunicazione, le tecniche di scavo o di demolizione ecc., i rispettivi formatori non siano soggetti ai requisiti indicati dal decreto del 06/03/2013.

Per i relatori di convegni e seminari validi ai fini dell'aggiornamento dei coordinatori, al momento non è richiesto il possesso dei suddetti requisiti.

RACCOMANDAZIONI

Prima di iscriversi a corsi di aggiornamento, anche on-line, è bene accertarsi che il proponente abbia fornito evidenze riguardo alla qualificazione dei docenti / formatori, ai sensi del decreto interministeriale del 06/03/2013.

In assenza di tali evidenze, occorre richiedere al soggetto proponente una formale dichiarazione attestante che i propri docenti / formatori sono in possesso della qualificazione in conformità al D.M. del 06/03/2013.

L'iscrizione a convegni o seminari che prevedono il rilascio di crediti formativi per l'aggiornamento dei coordinatori è libera.

4

Quali sono la durata, la decorrenza e la frequenza dell'aggiornamento?

INDICAZIONI NORMATIVE

Durata dell'aggiornamento:

- l'aggiornamento deve essere effettuato mediante la partecipazione a corsi di formazione, anche in modalità e-learning, oppure a convegni e seminari, per una durata complessiva di almeno 40 ore ogni 5 anni;
- a differenza dei corsi di formazione per i coordinatori, nei quali è prevista la possibilità di assenze entro il 10% della durata complessiva prevista, i corsi di aggiornamento e, per ovvia estensione, i convegni ed i seminari, devono prevedere la presenza del discente per l'intera durata, non essendo ammesse assenze.

Decorrenza dell'aggiornamento:

- il coordinatore deve dimostrare di avere assolto all'obbligo di aggiornamento esibendo attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari per almeno 40 ore nel quinquennio antecedente al momento in cui gli viene rivolta una specifica richiesta da parte del Committente, oppure quando è sottoposto ad attività ispettiva da parte di un organo di vigilanza.

Frequenza dell'aggiornamento:

- la frequenza è quinquennale e decorre dalla data dell'attestato del corso di formazione di 120 ore (o dal 15/05/2008 se il corso di formazione si è concluso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008);
- il coordinatore deve dimostrare in ogni momento della sua attività di avere assolto all'obbligo di aggiornamento nel quinquennio antecedente al momento in cui gli viene richiesto.

RACCOMANDAZIONI

Durata dell'aggiornamento:

- la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste ed i soggetti organizzatori di corsi, convegni e seminari devono attestare l'effettiva presenza dei partecipanti per tutta la durata prevista, non essendo ammissibili attestazioni di presenza parziale o inferiore a quella richiesta dal programma dell'evento.

Decorrenza dell'aggiornamento:

- è consigliabile creare un data-base per tenere sotto controllo il mantenimento dell'operatività come CSP/CSE, nonché per pianificare con adeguato anticipo la frequenza di ulteriori eventi formativi, avendo come arco temporale di riferimento i 5 anni precedenti e non più quello a cadenza fissa che parte dall'attestato del corso di 120 ore o dal 15/05/2008.

Frequenza dell'aggiornamento:

- è consigliabile al coordinatore attestare al Committente, all'atto del conferimento dell'incarico di CSP/CSE, di essere in regola con l'obbligo dell'aggiornamento, producendone le evidenze documentali;
- è opportuno che la partecipazione a corsi (anche in modalità e-learning), a convegni o a seminari sia distribuita nell'arco del quinquennio e non concentrata in un unico corso di 40 ore.

2.3.5. Decorrenza dell'aggiornamento

Nel punto 10 dell'Accordo 07/07/2016 è specificato che "... in ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto", restando inteso che "in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata - come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, ... tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.)".



Pertanto, anche in virtù del mutuo riconoscimento dei crediti formativi per l'aggiornamento di RSPP/ASPP e CSP/CSE, il coordinatore deve dimostrare di avere assolto all'obbligo di aggiornamento di 40 ore nel quinquennio antecedente al momento in cui è sottoposto a specifica richiesta da parte del Committente o all'attività ispettiva da parte di un organo di vigilanza.

 La regola

Non applicata



E' di conseguenza destituita di fondamento l'interpretazione prevalente secondo la quale l'aggiornamento riguardava finestre temporali di 5 anni a cadenza fissa, a partire dalla data dell'attestato del corso di 120 ore (ad esempio, quella secondo la quale per coloro che avevano conseguito l'attestato in corsi di 120 ore conclusi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, le scadenze fossero 15/05/2013, 15/05/2018, 15/05/2023 e così via).

2.3.6. Continuità dell'aggiornamento

Il punto 9 dell'Accordo 07/07/2016 specifica che l'obbligo dell'aggiornamento per RSPP/ASPP "si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning, cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa" e che per tale ragione "è preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio".

Ciò determina due effetti:

1. l'obbligo della continuità dell'aggiornamento professionale dei coordinatori è correlato alla continuità dell'esercizio delle funzioni di CSP/CSE e viene meno solo alla cessazione di esso, senza che ciò possa inficiare il credito formativo acquisito con il corso di 120 ore, che ha carattere permanente;
2. la partecipazione a corsi, anche in modalità e-learning, a convegni o a seminari deve essere distribuita nell'arco del quinquennio e non concentrata in un unico corso di 40 ore.



SICUREZZA NEL CANTIERE:
UN **OBBIETTIVO**
RAGGIUNGIBILE SOLO
CON L'IMPEGNO DI TUTTE LE
FIGURE COINVOLTE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

... se ci scambiamo una moneta avremo entrambi una moneta
... se ci scambiamo un'idea avremo entrambi due idee
....



Società ArXè Srl

Via A. Panizzi, 10 – 20146 Milano

Mail: daniele.chiesa@arxe.it – www.arxe.it

CHIESA Geom. Daniele cell. 347/2740597

Consulenza Sicurezza e Centro di Formazione AiFOS